



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale della discussione del Consiglio Comunale

N. 18 Registro deliberazioni

N.....di Prot.

Seduta di convocazione. Il giorno 30/03/2015 alle ore 20:30, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Sulle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

GIANLUIGI FARIOLI

Sindaco

e dai Consiglieri Comunali:

1	GENONI PAOLO	9	ROSANNA UMBERTO MARCO	17	CIRIGLIANO MARCO
2	CORNACCHIA DIEGO	10	PINCIROLI LIVIO	18	PICCO BELLAZZI WALTER
3	SALOMI ENRICO	11	SPERONI FRANCESCO ENRICO	19	VERGA ANGELO
4	RIVA ALBERTO	12	ROGORA MASSIMO	20	MARIANI VALERIO GIOVANNI
5	CASTIGLIONI FRANCO	13	TOVAGLIERI ISABELLA	21	BERUTTI LUCIA CINZIA
6	CHIESA ALESSANDRO	14	ALBERTINI MARCO	22	VITA SALVATORE
7	LATTUADA FRANCESCO	15	ALBÈ FAUSTO	23	ROSSI ALBERTO
8	CICERO PAOLO	16	CATALANO IVAN	24	ROSSI GIAN PIETRO

Risultano assenti: ROSANNA UMBERTO MARCO, CHIESA ALESSANDRO, RIVA ALBERTO, ROGORA MASSIMO, ALBERTINI MARCO.

Sono pertanto presenti 20 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori: FANTINATI CLAUDIO, AZZIMONTI IVO, GIAMPIERO REGUZZONI, REGUZZONI MARIA PAOLA, ARMIRAGLIO ALBERTO, CISLAGHI MARIO.

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE CLAUDIO VEGETTI.

Il Sig. CORNACCHIA DIEGO - nella qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto 5 dell'o.d.g. avente per

O G G E T T O:

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI N. 148 DLGS 42/2004 E N. 81 DELLA LR 12/2005 E SMI CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Deliberazione n. 18

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI N. 148 DEL DLGS 42/2004 E N. 81 DELLA LR 12/2005 E SMI CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – prevede l'istituzione della Commissione per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 comma 6 del decreto medesimo;
- l'art. 80 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. – Legge per il governo del territorio - conferisce ai Comuni le funzioni amministrative e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché per l'espressione del parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (procedimenti di sanatoria di opere abusive che interessano immobili tutelati), ad esclusione delle funzioni attribuite dalla Regione (precisate al comma 2 del medesimo articolo), alla Provincia (comma 3), alle Comunità Montane (comma 3 bis), agli Enti gestori dei Parchi (comma 5), oltre agli interventi inerenti le opere idrauliche realizzate da altri Enti locali (comma 4);
- l'art. 81 comma 1 della LR n. 12/2005 e s.m.i. prevede che ogni Ente locale titolare, ai sensi del richiamato art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisca e disciplini una Commissione per il Paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale; per i comuni per i quali non risultasse verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Provincia competente per territorio (art. 80, comma 6 bis);
- come disposto dall' art.81 comma 3 la Commissione si esprime obbligatoriamente:
 - a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli [146](#), [159](#) e [167](#) del [D.Lgs. n.42/2004](#), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della LR n. 12/2005 e s.m.i.;

- c) in merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR 19 gennaio 2010 n. VIII/951, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente;
- laddove non risulti istituita la Commissione per il Paesaggio, il parere obbligatorio previsto dall'art. 81 comma 3 lettera b) è reso dalla Commissione Edilizia, ove esistente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale (art. 81, comma 5);
- a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative citate il Comune di Busto Arsizio, valutata la tipologia dei vincoli ai quali è assoggettato il territorio comunale e sentiti in merito i competenti Uffici Regionali, non ha ritenuto di istituire la Commissione per il Paesaggio e ha provveduto alla disamina dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della LR n. 12/2005 e s.m.i. avvalendosi della Commissione Edilizia integrata da due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale (cfr. comunicazione del Dirigente del Settore 9 – *Edilizia Pubblica e Privata – Pianificazione Attuativa* del Comune di Busto Arsizio alla Direzione generale Territorio e Urbanistica, Struttura Paesaggio della Regione Lombardia, protocollo n. 71779 del 12 novembre 2008 in atti);
- a far data dall'entrata in vigore delle norme richiamate e sino ad oggi non è pervenuta al Comune alcuna istanza di autorizzazione paesaggistica e non è quindi mai risultato necessario ricorrere alla possibilità di surroga da parte della Provincia, prevista dalla LR n.12/2005 e s.m.i.(art. 80, comma 6 bis);

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.6.2013 il Comune di Busto Arsizio ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT) il quale, oltre ad includere un vero e proprio 'piano paesistico comunale' (tavole del Piano delle Regole: C.9 *Beni costitutivi del paesaggio-piano paesaggistico comunale* e C.10 *Carta della sensibilità paesaggistica*), al Titolo IV delle Norme del Piano delle Regole, prevede la verifica d'incidenza paesistica dei progetti in base al grado di sensibilità dei luoghi, secondo i criteri e la procedura stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2002 n. VII/11045 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2011 n. IX/2727;
- le disposizioni del PGT non comportano l'obbligo del rilascio di una autorizzazione paesaggistica di cui al DLgs n.42/2004 e s.m.i. ma prevedono, per gli interventi ricadenti nella gran parte delle aree del tessuto urbano consolidato (sensibilità paesistica media) e per

tutti quelli ricadenti in ambiti individuati a sensibilità alta e molto alta (nuclei di antica formazione, aree agricole, Parco Alto Milanese, boschi) la presentazione di relazioni ambientali di accompagnamento e la formulazione di valutazioni specificamente riferite all'impatto paesistico, demandandone l'esame alla Commissione per il paesaggio;

- il quadro dispositivo configuratosi con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico delinea l'opportunità di procedere all'eliminazione della Commissione edilizia, prevista dal vigente Regolamento edilizio ma non obbligatoria ai sensi di legge, e alla sua sostituzione con la Commissione per il Paesaggio;
- in generale l'intero PGT contiene disposizioni che comportano attenzione agli aspetti di impatto paesistico che risulterebbero più agevolmente e motivatamente tutelabili se valutati da esperti;
- l'istituzione della Commissione per il Paesaggio eviterebbe inoltre la necessità di ricorrere all'intervento provinciale nel caso di eventuale richiesta di autorizzazione paesistica presentata da soggetti privati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; caso che non si è ad oggi mai verificato ma che non può essere a priori escluso stanti anche i meccanismi di tutela per gli immobili a valenza storico-architettonica posti in essere dal PGT anche dietro precisa indicazione del Consiglio Comunale;
- le prestazioni tecniche rese nell'ambito delle Commissioni per il paesaggio non prevedono compenso ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004; può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenuto e documentato;

Atteso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 n. IX/2727 recante *“Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006”* è stato precisato che l'istituzione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, perché all'Ente sia riconosciuta l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, deve avvenire rispettando i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con le Deliberazioni n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 , n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e n. VIII/8952 dell'11 febbraio 2009;
- detti criteri prevedono:
 - indicazioni circa le competenze e il ruolo della Commissione;
 - un numero minimo di cinque componenti per le Commissioni dei Comuni con più di 15.001 abitanti;

- i requisiti professionali di cui devono essere in possesso i componenti della Commissione;
- le modalità di selezione delle candidature;
- indicazioni circa la struttura tecnica dell'Ente locale alla quale è demandata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004;

Rilevato che:

- è necessario provvedere all'istituzione della Commissione approvando contestualmente l'allegato Regolamento che ne disciplina il funzionamento, redatto ai sensi dei richiamati criteri e secondo i disposti di legge, che ne disciplinano la configurazione (Allegato A);
- il Regolamento è redatto secondo le indicazioni della Regione Lombardia alla quale lo stesso andrà trasmesso unitamente ai provvedimenti di istituzione e nomina della Commissione ed alla dichiarazione dell'Ente che la stessa è adeguata/conforme ai criteri sopra elencati, nonché alla dichiarazione dalla quale risulti che l'attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è svolta da una specifica struttura tecnica o da una professionalità allo scopo individuata;
- le pratiche da sottoporre alla Commissione saranno quelle previste dall'art. 3 del Regolamento e quindi, oltre a quelle previste dalle norme statali e regionali, quelle che necessitano di parere ai sensi del vigente PGT;
- il numero di pratiche da sottoporre alla Commissione sarà rilevante pertanto, al fine di assicurare il corretto e agevole svolgimento dei lavori, appare opportuno prevedere che la Commissione sia costituita da 9 componenti selezionati come segue:
 - 4 (quattro) a seguito di segnalazione da parte degli ordini professionali (Collegio dei geometri di Varese, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Varese, Ordine degli ingegneri di Varese, Ordine degli agronomi e agronomi forestali di Varese);
 - 5 (cinque) a seguito di avviso pubblico e sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda;
- alla nomina della Commissione provvederà il Sindaco con proprio provvedimento;
- la Commissione potrà funzionare qualora sia presente un numero minimo di 5 (cinque) componenti;
- nell'ambito dell'unità operativa tecnica comunale deputata all'istruttoria delle pratiche edilizie dovrà essere individuata una figura tecnica, considerando sia il titolo di studio che l'esperienza in materia, alla quale competerà l'istruttoria delle istanze di autorizzazione

paesistica che dovessero pervenire ai sensi del DLgs 42/2004; per l'istruttoria delle altre pratiche non è necessaria tale specifica figura;

- con l'istituzione della Commissione paesaggio si procede alla soppressione della Commissione edilizia, ritenuta organismo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente secondo l'orientamento di riduzione degli organismi collegiali di cui all'art. 96 del TUEL n. 267/2000, considerato il fatto che la Commissione paesaggio assorbe parte delle competenze della Commissione Edilizia e che l'istituzione della stessa è facoltativa (art. 30 della L.R. n. 12/2015 e s.m.i.); le funzioni non assorbite dalla Commissione paesaggio sono attribuite, ai sensi del richiamato art.96 del TUEL, agli uffici dello Sportello Unico dell'Edilizia;
- il vigente Regolamento Edilizio, che prevede l'esistenza e il funzionamento della Commissione edilizia, è quindi da modificare abrogando gli articoli che ne regolano la composizione, le modalità di funzionamento, nonché gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sottoposti a preventivo parere consultivo;
- le modifiche da apportare al Regolamento edilizio consistono nella abrogazione degli interi articoli 2, 3 e 4 contenuti nel Capo Secondo del Regolamento medesimo, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 11 dicembre 2003 n. 153.

Viste le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati il DLGS n.42/2004 e s.m.i. e la LR n.12/2005 e s.m.i, nonché tutte le disposizioni regionali in premessa citate;

Atteso che la proposta è stata esaminata dalla Giunta nella seduta del 26 febbraio 2015 e dalla commissione consiliare territorio, ambiente, urbanistica, edilizia privata, aziende attività economiche e commercio, industria ed artigianato, lavoro il 17 marzo 2015;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/00 e degli artt. 7 e 8 dello Statuto;

Dato atto che il presente atto, rispetto alla proposta presentata dalla Giunta, riporta le modificazioni dell'emendamento del Consigliere Aberto Rossi, approvato a seguito di specifica votazione favorevole unanime espressa con il voto palese dai 20 consiglieri votanti:

Nel regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio

all'art. 3, comma 2,

sostituire

“Alla commissione per il paesaggio può, altresì, essere richiesto un parere”

con

“Alla commissione per il paesaggio è richiesto il parere”

Con i seguenti risultati della votazione espressa per alzata di mano sulla proposta di delibera ed annesso regolamento emendato:

Presenti 20 Consiglieri

Voti favorevoli e unanimi 20

DELIBERA

- 1) **di istituire**, per le motivazioni riportate in premessa, in attuazione dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., in conformità ai criteri stabiliti dalle Deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2008 n. VIII/7977, 1 ottobre 2008 n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009 n. VIII/8952, **la Commissione per il Paesaggio del Comune di Busto Arsizio**, composta da n. 9 soggetti esterni all'Ente, in possesso di competenza e qualificata esperienza professionale nel campo della pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, scelti come indicato in narrativa;
- 2) **di approvare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina** della predetta Commissione, allegato sub A a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **di sopprimere**, per le ragioni indicate in premessa, **la Commissione edilizia**, ritenuta organismo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente, **e di abrogare**, a seguito di quanto disposto ai punti precedenti, **gli articoli 2, 3 e 4 contenuti nel Capo Secondo del vigente Regolamento edilizio** (modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 11 dicembre 2003 n. 153) relativi alla composizione e al funzionamento della Commissione edilizia comunale, dando atto che le funzioni della Commissione soppressa non assorbite dalla Commissione per il paesaggio sono, dalla data odierna, svolte dagli Uffici dello Sportello Unico dell'Edilizia, secondo i disposti dell'ultimo paragrafo dell'art. 96. Comma 1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

- 4) **di dare mandato al Dirigente** del Settore “Urbanistica, Edilizia e Politiche della casa” per l’espletamento dei procedimenti e la predisposizione dei provvedimenti necessari al fine della nomina della Commissione per il Paesaggio da parte del Sindaco.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to AVV DIEGO. CORNACCHIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. CLAUDIO VEGETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.reg. pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Busto Arsizio, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. CLAUDIO VEGETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Busto Arsizio, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. CLAUDIO VEGETTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ilper decorrenza dei 10 giorni cui all'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- ilperché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. CLAUDIO VEGETTI

Deliberazione N. 18/2015

PUBBLICAZIONE